



# COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 19 DEL 29-04-16

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) -  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016**

L'anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>CICCOLINI MARCO</b>	<b>P</b>	<b>FALASCONI VALERIO</b>	<b>P</b>
<b>LOMBARDELLI ALICE</b>	<b>P</b>	<b>BOSTRENGHI FILIPPO</b>	<b>P</b>
<b>BELLOCCHI LUCA</b>	<b>P</b>	<b>TALOZZI LEONARDO</b>	<b>A</b>
<b>LEONI FRANCESCO</b>	<b>P</b>	<b>GIACOMINI DAVIDE</b>	<b>P</b>
<b>TANNINO ANNALISA</b>	<b>P</b>	<b>TORCOLACCI PASQUALE</b>	<b>P</b>
<b>CIAFFONCINI IRENE</b>	<b>P</b>	<b>PAOLONI ELISABETTA</b>	<b>P</b>
<b>TACCHI DAVIDE</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor BOSTRENGHI FILIPPO in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor BARTOLUCCI DOTT. ROMANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

TACCHI DAVIDE

GIACOMINI DAVIDE

PAOLONI ELISABETTA

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO l'art. 4 comma 12-quater del DL 24.04.2014 n. 66 che ha modificato l'art. 1, comma 688, della l. 27/12/2013 n. 147;

**Visti** i commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, e, successivamente, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che, in ordine alla TASI;

**Visti** in particolare il seguenti commi della citata norma, che, nel testo originario, testualmente recitavano:

*«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli»;*

*676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a*

*condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011*

*678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;*

**Visti** i commi da 11 a 16, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 Dicembre 2015 ed in particolare il seguenti commi della citata norma, che testualmente recitano:

*«11. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.*

*12. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14.*

*13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

*a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;*

*b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;*

*c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.*

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

15. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».

16. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente: «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento

*di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».*

**TENUTO CONTO** che la legge di stabilità 2016 prevede, tra l'altro: «380-sexies, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di Euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU-TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli relativi all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016 in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni Euro, è accantonata per essere ripartita tra i Comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di Euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di Euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei Comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. »

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attiva alcuna tariffa tenuto conto delle seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che:

*“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: “ Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.*

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**RICHIAMATI:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 Ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 Aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

**VISTO** il vigente regolamento per la Disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale - Parte generale e componente Tasi approvato con deliberazione n. 45 del 09/09/2014 ;

**RITENUTO** opportuno stabilire le aliquote TASI per l'anno 2016;

**VISTO** il decreto Legge 28 marzo 2014 n. 47 all'art. 9-bis, convertito dalla Legge 23/05/2014 n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Visto da ultimo l'art. 1, comma 26, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in base al quale per l'anno 2016, è sospesa l'efficacia delle deliberazioni nella parte in cui prevedono un aumento del tributo rispetto ai livelli del 2015, salvo che per gli Enti Locali che deliberano il predissesto o il dissesto

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del Settore Programmazione Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON n.9 voti favorevoli e n.3 contrari ( Giacomini Davide-Torcolacci Pasquale-Paoloni Elisabetta);

## **DELIBERA**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di dare atto che sono esclusi dal presupposto impositivo della TASI, in ogni caso:
  - a) i terreni agricoli, le abitazioni principali e relative pertinenze come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria;
  - b) l'esclusione si applica anche nella quota di imposta "occupante" riferita all'abitazione principale assunta in locazione o comodato, per la quale il soggetto utilizzatore non ha quota di possesso, ma comunque destinata dallo stesso e dal suo nucleo familiare ad abitazione principale;
  - c) non rientrano nella esclusione di cui ai precedenti punti a) e b) le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le quali pertanto l'imposta risulta applicabile;
  - d) nei casi di cui alla precedente lettera b) il possessore sarà tenuto al versamento TASI nella percentuale del 70% dell'ammontare complessivo del tributo, con applicazione dell'aliquota "altri fabbricati", fermo restando il rispetto del vincolo di cui al comma 667 dell'art.1 della Legge n.147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014).
3. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2016:
  - ALIQUOTA "2,5" per mille per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze classificati nelle categorie Catastali C1, C3, C4, e nelle categorie catastali del gruppo D, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147;
  - ALIQUOTA "1" per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

- ALIQUOTA “2,00” per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
4. Di dare atto pertanto che nell’annualità 2016 non deve essere versata alcuna imposta TASI per le abitazioni principali e le relative pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9; trovando tra l’altro copertura il minor gettito 2016 dovuto alla esclusione per legge dell’imposta sulle abitazioni principali, con una maggiore assegnazione del Fondo di solidarietà comunale sulla base del gettito effettivo TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale, relativo all’anno 2015, quantificabile in € 287.731,67;
  5. Di dare atto che nel rispetto di quanto previsto dal comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile soggetta ad entrambi i tributi come stabilite nel precedente punto 2) non supera il 10,6 per mille;
  6. Di individuare alcuni tra i servizi indivisibili, con relativi costi desunti dal progetto di bilancio 2016 in corso di approvazione da parte del consiglio, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte e cioè:
    - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
    - Servizi dei quali ne beneficia l’intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all’effettiva percentuale di utilizzo individuale.
    - Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.
    - come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento

▪ anagrafe comunale	€ 124.424,62
▪ pubblica sicurezza e vigilanza	€ 221.891,69
▪ servizi di manutenzione del patrimonio comunale	€ 127.974,95
▪ servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell’illuminazione pubblica	€ 473.546,20
▪ servizio di urbanistica, di protezione civile e dell’ ambiente	€ 84.396,72

▪ TOTALE SERVIZI INDIVISIBILI FINANZIATI	€ 1.032.234,18
--	----------------

7. Di prendere atto che il gettito complessivo del tributo stimato per l'anno 2016 ammonta ad € 150.000.00, finanzia quindi in parte il costo dei servizi indivisibili come sopra individuati;
8. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2016 ;
9. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda allo stralcio del Regolamento I.U.C.- componente Tasi approvato con deliberazione n. 45 del 09/09/2014;
10. Di inviare il presente atto esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

Ed inoltre,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RITENUTA l'urgenza di provvedere in merito;

CON n.9 voti favorevoli e n.3 contrari ( Giacomini Davide-Torcolacci Pasquale-Paoloni Elisabetta);

### **E L I B E R A**

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 19 DELL'ANNO 09-04-2016  
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL DLGS 267/2000.**

Ufficio: RAGIONERIA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 09-04-2016

F.to Il Responsabile del servizio  
**RAGNUCCI GIANFRANCO**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 09-04-2016

F.to Il Responsabile del servizio  
**RAGNUCCI GIANFRANCO**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL PRESIDENTE**  
BOSTRENGHI FILIPPO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

---

Prot.n.

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la **pubblicazione all'Albo Pretorio** on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000.

Li, 03-05-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

---

La presente deliberazione, affissa all'albo pretorio on-line dal 03-05-2016, è divenuta **esecutiva il** \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

---

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è **stata pubblicata** all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 03-05-2016 al 18-05-2016, ai sensi dell'art.124, commi 1 e 2 Decreto Legislativo n.267/2000 senza reclami.

Li, 19-05-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

---

**Esecutività:**

Questa delibera è divenuta esecutiva per decorrenza del termine (3° comma, art. 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 N. 267).

Li, 19-05-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
BARTOLUCCI DOTT. ROMANO

---

[ ] **Revocata/modificata** dal Consiglio Comunale con delib. n.\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_